

COMUNE di GIUSVALLA
Provincia di SAVONA

ESTRATTO Reg. Del. CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Registro Deliberazioni

Oggetto: Approvazione tariffe TARI 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:		presente	assente
1	PERRONE Marco	X	
2	BACCINO Flavio	X	
3	BACCINO Mauro	X	
4	GIORDANO Daniele	X	
5	PERRONE Stefano	X	
6	FERRIERO Marco	X	
7	TRENTIN Maurizio	X	
TOTALE		7	

Partecipa il Segretario Comunale Agnelli Dr. Sandro.

Il sig. Perrone Marco, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*;

RICHIAMATO l'art. unico del Decreto Ministero Interno 18 luglio 2014, che ha prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone *«Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia»*;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 8/9/14 (di seguito Regolamento comunale);

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *«il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158»*;

RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato C);

RITENUTO opportuno avvalersi, al fine di ottenere una tassazione più equilibrata ed effettivamente proporzionale al principio *«chi inquina paga»*, delle deroghe concesse dall'articolo 1 comma 652 della L. 147/2013, così come novellato dalla L. 68/2014, il quale consente per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, come esplicitato all'allegato B;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa deve essere approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);

CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e art. 13 del Regolamento comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell'art. 15 del Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Dato atto che il gruppo di minoranza si astiene dalla votazione in quanto le tariffe TARI sono state determinate dal piano finanziario approvato e per il quale il gruppo di minoranza si era già astenuto dalla votazione;

Con voti n. 5 favorevoli e n. 2 astenuti (consiglieri Ferriero Marco e Trentin Maurizio), espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1) di determinare per l'anno 2014 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:

PARAMETRO

COPERTURA

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	93,46%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	6,54%

2) di determinare, per l'anno 2014, le seguenti tariffe:

Utenze domestiche anno 2014

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/nucleo) (*)
FASCIA A	1	0,51	66,65
FASCIA B	2	0,59	123,37
FASCIA C	3	0,66	145,35
FASCIA D	4	0,70	184,34
FASCIA E	5	0,75	205,61
FASCIA F	>5	0,79	241,06

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

Utenze non domestiche anno 2014

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	0,79	1,21
2	Cinematografi e teatri	0,69	1,27	1,95
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	0,97	1,49
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,36	0,66	1,02
5	Stabilimenti balneari	1,13	2,11	3,24
6	Esposizioni, autosaloni	0,78	1,46	2,24
7	Alberghi con ristorante	0,87	1,61	2,48
8	Alberghi senza ristorante	0,88	1,63	2,51
9	Case di cura e riposo	0,51	0,94	1,45
10	Ospedali	0,94	1,75	2,69
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,27	1,89	3,17
12	Banche ed istituti di credito	0,87	1,61	2,48
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,98	1,83	2,81
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,74	1,37	2,11
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,89	1,64	2,53
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,25	7,88	12,13
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	4,23	5,92	10,15
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,01	3,73	5,74
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,15	3,99	6,14

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
20	Attività industriali con capannoni di produzione	5,76	9,87	15,63
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,91	1,70	2,61
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,42	0,79	1,21
23	Mense, birrerie, amburgherie	0,69	1,27	1,95
24	Bar, caffè, pasticceria	0,52	0,97	1,49
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,36	0,66	1,02
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,13	2,11	3,24
27	Ortofrutta, peschiere, fiori e piante, pizza al taglio	0,78	1,46	2,24
28	Ipermercati di generi misti	0,87	1,61	2,48
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,88	1,63	2,51
30	Discoteche, night club	0,51	0,94	1,45

- 1) di dare atto che la presente deliberazione esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2014;
- 2) di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- 3) di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 4) di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Con successiva votazione avendosi n. 5 voti favorevoli e n. 2 astenuti (consiglieri Ferriero Marco e Trentin Maurizio), espressi ai sensi di legge, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Perrone Marco

IL SEGRETARIO COM.LE
Agnelli Dr. Sandro

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000.

- DI REGOLARITA' TECNICA: parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
Agnelli Dr. Sandro

- DI REGOLARITA' CONTABILE: parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
Agnelli Dr. Sandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno.....**1. 1. SET. 2014**.....e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Giusvalla, li.....**1. 1. SET. 2014**

IL SEGRETARIO COM.LE
Agnelli Dr. Sandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.....

Giusvalla, li.....

IL SEGRETARIO COM.LE
Agnelli Dr. Sandro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Giusvalla, li

1. 1. SET. 2014



IL SEGRETARIO COM.LE
Agnelli Dr. Sandro